



Yari Pancrazi
Notaio

-----Repertorio n. 6.098-----Raccolta n. 4.687-----
--Verbale senza parti ai sensi dell combinato disposto degli articolo 106 e 73 del D.L. del 17--
-----marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) come prorogato, da ultimo, con D.L del 31 dicembre-----
-----2020, n. 183 e della Massima 187 del Consiglio Notarile di Milano-----

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta marzo duemilaventuno a Pescia, in Via Cavour, n. 7, nel mio studio secondario.-----
Io sottoscritto **Avv. Yari Pancrazi, Notaio in Firenze**, con studio in Via Mario Castelnuovo
Tedesco, n. 22, iscritto nel ruolo del Collegio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e
Prato, ho personalmente assistito all'assemblea in seconda convocazione tenutasi in data
odierna alle ore diciotto e trenta minuti presso il mio studio dell'ente:-----
"ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS", con sede a Pescia, in Piazza
XX Settembre, codice fiscale 81003390473 e partita IVA 00370350472, iscritta al Registro
Regionale del Volontariato della Toscana giusta Decreto del Presidente della Giunta Regiona-
le Toscana n. 1.564 in data 24 ottobre 1994, essendo stata richiesta la mia presenza dal presi-
dente del consiglio direttivo Giagnoni Florio, nato a Sambuca Pistoiese (PT) il 16 maggio
1947, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui sopra, il quale mi ha invitato a
far constare mediante pubblico verbale le risultanze che l'assemblea dell'associazione sarebbe
andata ad assumere in relazione al seguente-----

ordine del giorno

"1) Modifiche allo Statuto per adeguamento Codice Terzo settore ed ulteriori modifiche;-----
2) Varie e eventuali".-----

Io Notaio, aderendo alla richiesta, do atto che i lavori della detta assemblea si sono svolti co-
me segue e attesto, infine, che mi è stato possibile identificare i partecipanti all'assemblea,
della cui identità personale io Notaio sono certo e che durante tutta l'assemblea sotto verbaliz-
zata è stato possibile la partecipazione dei medesimi e l'esercizio del diritto di voto.-----

Formalità di convocazione e di costituzione dell'assemblea

Ha assunto la presidenza, ai sensi dello statuto, Giagnoni Florio il quale ha dichiarato, consta-
tato e fatto constare:-----

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dello statuto vigente;-----
- che sono legittimamente intervenuti:-----
= egli stesso Giagnoni Florio; = Trucchi Vincenzo, nato a Sanremo il 14 febbraio 1947; = Fe-
di Paolo, nato a Pescia il 31 gennaio 1961; = Grandi Piero, nato a Pescia il 18 gennaio 1958;
= Raffaelli Giorgio, nato a Pescia il 28 maggio 1951; = Fattorini Stefano, nato a Firenze il 19
gennaio 1954; = Guidi Riccardo, nato a Pescia il giorno 11 maggio 1964; = Michelotti Fabri-
zio, nato a Pescia il giorno 1 maggio 1948; = Sonnoli Fabrizio, nato a Pescia il 28 dicembre
1959; = Convalle Stefano, nato a Pescia il 12 dicembre 1960;-----
- che pertanto ha accertato che sussisteva il *quorum* costitutivo essendo valida la costituzione
dell'assemblea in seconda convocazione, ai sensi dell'articolo 21, secondo comma dello statu-
to, qualunque sia il numero degli associati e a maggior ragione in forza di quanto disposto
dall'articolo 101 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;-----
- che del Consiglio Direttivo è presente egli stesso quale presidente Giagnoni Florio, più tutti
soci suddetti, scusando l'assenza Baldini Paolo, nato a Pescia il 6 luglio 1959 e Bertellotti Pier
Luigi, nato a Pietrasanta il 4 maggio 1947;-----
- che del Collegio dei Sindaci Revisori nessuno è presente;-----
- che del Collegio dei Probiviri nessuno è presente;-----
- che l'assemblea, regolarmente convocata, era da ritenersi validamente costituita per di-
scutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno si è opposto alla parte-
cipazione dell'assemblea mediante audio-videoconferenza.-----

Trattazione dell'ordine del giorno

Il presidente, su quanto oggetto dell'ordine del giorno, ha spiegato all'assemblea la necessità

Registrato
a Firenze
il 12/04/2021
n. 14984
Serie 1T
Euro /
Bollo Euro /

di modificare lo statuto a seguito della riforma del c.d. "Terzo Settore".
Il presidente ha pertanto letto all'assemblea il testo del nuovo statuto sociale che allego al verbale sotto la lettera "A", e lo ha sottoposto all'approvazione dell'assemblea medesima.
Non essendovi altro da proporre di parte da doversi verbalizzare con atto notarile e non avendo nessuno degli intervenuti chiesto la parola, il presidente ha invitato l'assemblea a deliberare sulla parte straordinaria.

Deliberato

Dopo esauriente discussione, l'assemblea, all'unanimità dei presenti, con votazione espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal presidente,
ha deliberato:

- di approvare il testo di statuto sociale sopra allegato sotto la lettera "A" specificando tuttavia che fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'ente le norme previgenti;
- di dare mandato al legale rappresentante in carica *pro tempore* per l'adempimento di tutte le pratiche e formalità occorrenti per adempiere a ogni formalità richiesta affinché dell'adottata deliberazione sia data la pubblicità di legge.

Scioglimento dell'assemblea

Non essendoci più nulla da deliberare e da doversi verbalizzare con atto notarile il presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea alle ore diciannove e sedici minuti.

Il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 82, commi 3 e 5, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore).

Chiusa

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho scritto personalmente con *personal computer* e in parte ho completato a mano su un foglio per quattro pagine e da me Notaio sottoscritto alle ore diciannove e trentasei minuti.

F.to Yari Pancrazi Notaio - impronta del sigillo

STATUTO
Associazione di Pubblica Assistenza Pescia ODV

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "Associazione di Pubblica Assistenza Pescia ODV", da ora in avanti denominata "*associazione*", già fondata nel 1892, ricostituita nel 1946 e con formale atto pubblico nel 1986.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Pescia all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente; il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Su delibera dell'Organo di amministrazione potrà istituire, una o più sezioni altrove.

L'associazione ha *durata illimitata*.

ART. 2
(Statuto e Regolamenti Interni)

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice del Terzo settore, nonché nel rispetto delle leggi Statali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile; lo statuto vincola al suo rispetto ed osservanza gli aderenti all'associazione in qualità di associati e/o volontari.

I regolamenti interni, che saranno deliberati dall'assemblea, disciplinano, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'associazione ed alle attività.

ART. 3
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *si professa laica*, aconfessionale e apartitica e non *ha scopo di lucro*. L'associazione è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività. Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze alla quale aderisce. L'associazione che persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, informa il proprio impegno a scopi e obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nella affermazione dei valori della solidarietà sociale.

Pertanto i suoi fini sono:

- a) aggregare i cittadini al fine di una miglior vita civile, sociale e culturale;
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi aderenti associati e/o volontari;
- f) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- g) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sulla disabilità, sul sociale ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovative;



h) programmare, progettare e collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni del volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

L'associazione svolge la propria opera, oltre che nei confronti dei propri associati, *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri aderenti associati e/o volontari:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale definite tali dal codice del terzo settore;

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al codice del terzo settore e della uguaglianza di genere;

l) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La sua attività consiste quindi:

a) nell'organizzare il trasporto sociale e sanitario mediante automezzi a ciò attrezzati di persone che ne necessitano, anche svolto in convenzione con enti pubblici o privati;

b) nell'organizzare servizi di guardia medica, servizi infermieristici e servizi ambulatoriali direttamente o in convenzione;

c) nel promuovere e organizzare la raccolta di sangue e di organi;

d) nel promuovere iniziative di informazione, formazione e addestramento in campo sanitario e di prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

e) nell'organizzare iniziative di servizio di protezione civile e di tutela dell'ambiente e di cura del paesaggio;

f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita e la diffusione della socialità;

g) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con progetti della Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze.

h) nel promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento organizzando forme di intervento istitutive di servizi rispondenti alle necessità emerse;

i) nel promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi

l) nell'organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno alle persone in condizioni, anche temporanee, di difficoltà, direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche o private;

m) nell'organizzare momenti di studio e iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche;

n) nell'organizzare servizi di mutualità;

o) nell'attuare qualsiasi altra attività di interesse generale affine e connessa ai principi del presente Statuto.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione, che documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività nella relazione di missione, ovvero nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro¹ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la volontà di prestare o meno la propria opera in qualità di volontario dell'associazione.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati e/o nel registro dei volontari.



L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, se maggiori di età;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione, formulando proposte all'Organo di amministrazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- i soci di minori di età, ma che abbiano compiuto il 14° (quattordicesimo) anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccetto quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'associazione
- non svolgere in proprio, in modalità concorrenziale, le stesse attività svolte dall'associazione.

ART. 6 **(Codice disciplinare e provvedimenti disciplinari)**

L'Organo di amministrazione può applicare provvedimenti disciplinari agli aderenti associati e/o volontari che manchino ai propri doveri in misura più lieve di quella per cui è prevista l'esclusione dall'associazione e che consistono in:

a) censura;

b) sospensione per un periodo determinato.

La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata e inflitta per lievi trasgressioni.

La sospensione dall'associazione consiste nell'allontanamento dell'associato e/o volontario per non meno di giorni 15 (quindici) e non più di mesi 6 (sei); la sospensione è prevista nei casi che abbiano carattere di particolare gravità: per denigrazione dell'associazione o degli associati che rivestano cariche sociali; per uso dell'associazione ai fini di interesse personale; per comportamento che produca turbamento nella regolarità o nella continuità dei servizi e specificatamente: 1) per volontario

abbandono del servizio; 2) per tolleranza di abusi e/o mancanze commessi dai lavoratori o da associati con incarichi specifici.

Il provvedimento disciplinare dovrà essere preceduto da una contestazione comunicata entro 30 (trenta) giorni dal fatto, contenente la facoltà di produrre scritti difensivi o di essere ascoltato entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della stessa contestazione.

Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 14 entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento. Del provvedimento inflitto ne sarà data ampia diffusione entro i locali della sede.

ART. 7 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o si renda responsabile dei seguenti altri casi:

1) atti i quali rivelino la mancanza dell'onore e del senso morale; 2) atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'associato; 3) grave abuso di autorità o di fiducia; 4) illecito uso o distribuzione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di abusi commessi da lavoratori dipendenti ovvero da associati investiti di cariche sociali; 5) richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione a servizi istituzionali resi da associati e/o volontari; 6) gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per incitamento alla insubordinazione; 7) istigazione agli atti di cui ai punti precedenti del presente comma, 8) morosità, ovvero che non sia in regola con il pagamento delle quote associative annue secondo il Regolamento interno, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto, non prima di essere preventivamente informato e invitato a esporre le proprie ragioni difensive. La deliberazione di esclusione dovrà essere notificata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni al Collegio dei Probiviri, il quale insindacabilmente decide.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 8 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione detto Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche elettive hanno durata triennale e le persone risultate elette sono rieleggibili.



Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile e del Revisore Legale, fatto salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno *3 mesi*, nel libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote associative annue secondo il Regolamento interno. Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 o 5 associati, secondo quanto riportato nell'avviso di convocazione. L'intervento all'assemblea può anche avvenire, se previsto nell'avviso di convocazione, mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. E' consentita la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di aderenti o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali o sezionali.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante avviso da esporre nei locali della sede sociale, sul sito dell'associazione e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'associazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, tra le quali deve trascorrere un intervallo di almeno un giorno, e l'ordine del giorno, diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un ventesimo degli associati da non meno di tre mesi.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva e modifica le linee programmatiche dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera l'ammontare delle quote annue ed il termine ultimo per il loro versamento;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva e modifica il regolamento generale dell'Associazione ed i regolamenti interni di funzionamento;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione delle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte. Nelle elezioni delle cariche qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi risulteranno eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età. Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del presidente dell'assemblea consentire a non soci di prendere la parola. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario. Nomina inoltre tre scrutatori, tra i presenti, se ricorre il caso del voto segreto o per le votazioni effettuate a mezzo scheda elettiva. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre che siano presenti alla assemblea la metà più uno degli aventi diritto al voto e risultano approvate le proposte che hanno la maggioranza dei consensi. Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno 4/5 (quattro quinti) dei presenti qualunque ne sia il numero.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilità del presidente della stessa, verbale da trascriversi in apposito libro verbali dell'assemblee. In caso di atto pubblico il verbale è redatto dal Notaio intervenuto.

ART. 10 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione, che nell'associazione assume la denominazione di Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli aderenti, associati e/o volontari, e la perdita della medesima qualifica per morte o recesso;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati e/o volontari;
- stipulare tutti gli atti e contratti, convenzioni, accordi inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- aderire a organizzazioni locali e nazionali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto ;
- deliberare, nel proprio seno, la nomina alla carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore, Cassiere, Provveditore e di Direttore dei servizi.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 10 (dieci) e 15 (quindici), nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 (tre) anni e non vi è un limite ai mandati.



Le Sezioni, eventualmente costituite, hanno diritto ad eleggere, con apposita assemblea separata, un componente dell'Organo di amministrazione per ciascuna sezione, con poteri paritari degli altri componenti l'Organo di Amministrazione.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso, inviato, almeno 3 (tre) giorni prima, con qualsiasi modalità, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data, il luogo della riunione. L'avviso scritto deve essere, entro il termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della Sede Sociale. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione del Consiglio è ridotto a ventiquattro ore.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale, sotto la responsabilità del Presidente, a cura del Segretario o, in sua assenza, da altro componente da trascrivere in apposito libro dei verbali. In seno al Consiglio Direttivo può essere costituito un Comitato esecutivo composto dal Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore, Cassiere, Provveditore e Direttore dei servizi.

Il Segretario assiste a tutte le riunioni del Consiglio direttivo, redige e custodisce i processi verbali, tiene il carteggio degli affari, ha la custodia dell'archivio, del sigillo sociale e del protocollo.

L'Amministratore tiene la contabilità, redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo, emette le ricevute della quota sociale e ha in consegna il Libro degli associati.

Il Cassiere o Tesoriere, tiene la cassa sociale e di essa ne è personalmente responsabile. Riscuote le entrate della società e ne effettua i pagamenti sempre dietro la emissione e controfirma di regolari reversali e mandati, ed è autorizzato a rilasciare quietanza delle somme incassate. E' infine obbligato a tenere il Registro di Cassa da esibire ad ogni richiesta del Consiglio. A mezzo di uno dei più esattori di fiducia cura l'incasso delle quote sociali comunicando al Consiglio i nomi dei soci caduti in morosità in base al Regolamento interno.

Il Provveditore ha la custodia di tutto il materiale mobile di proprietà sociale; tiene un inventario di tutti i beni e del materiale che ha in consegna, con l'obbligo di annotare tutte le modifiche che possono verificarsi. Cura gli approvvigionamenti dell'associazione, nel rispetto del bilancio preventivo; per le spese che oltrepassino la somma a lui imputata in autonomia dal Consiglio direttivo, dovrà chiedere specifica autorizzazione al Consiglio stesso. Appone il visto a tutti i giustificativi di spesa ricevuti, emettendo preventivamente le autorizzazioni di spesa per gli importi in eccesso al limite minimo fissato dal regolamento interno.

Il Direttore dei Servizi – e in sua assenza un sostituto – regola e vigila il servizio delle squadre dei militi volontari e dei lavoratori a seconda di quanto stabilito dal regolamento interno. Tiene un registro di tutti i servizi prestati e trasmette al Consiglio Direttivo, tutti i rapporti ricevuti sia dai capisquadra, dai militi volontari, dai dipendenti nonché dagli associati.

Qualora il consiglio direttivo, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso non si disponga di tale graduatoria, o che questa sia esaurita procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte

dell'assemblea alla prima riunione. La vacanza comunque determinata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza automatica del Consiglio stesso.

ART. 11 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato degli Organi associativi, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti gli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

La persona che ha ricoperto la carica di Presidente dell'associazione, e che non ricopre più alcuna carica sociale, può essere nominato Presidente Onorario dall'Assemblea, con facoltà per lo stesso di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo in veste consultiva.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, composto da tre membri, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, e sarà l'assemblea a nominare il Presidente dello stesso. In caso di organo monocratico è nominato anche un supplente dotato della professionalità di cui all'art. 2397 c.c., mentre in caso di composizione pluripersonale sono nominati due supplenti, di cui almeno uno dotato della professionalità di cui all'art. 2397 c.c..

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 **(Collegio dei Probiviri)**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli associati. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'assemblea dei soci, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, decide:

- sui ricorsi presentati da coloro che hanno visto rigettata la domanda di ammissione ad associato ai sensi dell'art. 4 dello statuto sociale e/o volontario ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale;
- sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio direttivo ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale.

Decide altresì sulle controversie tra gli associati e/o volontari e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del consiglio stesso.

Delle riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da riportare su apposito libro delle adunanze e decisioni del Collegio dei Probiviri. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

ART. 15 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 18 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 3 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Nel caso in cui superi i limiti previsti dalla normativa, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 20 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto dal Direttore dei Servizi;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura del Segretario dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle decisioni del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: dietro richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla domanda sarà rilasciato il consenso alla consultazione dei libri associativi, sotto vigilanza del personale di segreteria, con facoltà di farsi assistere da persona di loro fiducia ed estrarne copia per gli usi consentiti dalla legge.

ART. 21 **(Volontari)**



I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Per divenire volontario dell'associazione occorre seguire le medesime modalità di ammissione previste per gli associati all'art. 4 del presente statuto. Una volta che il Consiglio Direttivo ne ha approvato l'ammissione all'associazione in tale qualità, il volontario entra a far parte della Squadra dei militi volontari. La squadra di militi volontari è organizzata secondo le norme contenute nel proprio regolamento redatto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea.

L'attività dei volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione costituisce nel suo seno una o più squadre di militi volontari tra coloro che richiedono di farne parte.

ART. 22 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

La figura di lavoratore è incompatibile con quella di volontario, mentre può ricoprire la figura di associato.

ART. 23 (Vessillo sociale)

La bandiera della associazione è di drappo bianco, portante lo stemma del Comune di Pescia sopra lo scudo in campo celeste; all'interno avrà la scritta "Associazione di Pubblica Assistenza di Pescia - Fondazione 1892". La bandiera non potrà essere tolta dalla sede sociale se non scortata con almeno tre associati e/o volontari. In occasione di assemblee o morte di associati o volontari, la bandiera sarà esposta fin dal mattino all'esterno della sede sociale. La bandiera sociale potrà essere portata a rendere onori funebri ai militi volontari o consiglieri in carica defunti. Potrà essere portata a rendere onori funebri ad associati qualora ne venga fatta richiesta da almeno tre associati. Il vessillo potrà essere presente anche alla festa di una associazione consorella o affine e a manifestazioni pubbliche. La bandiera è custodita nella sede sociale e ne è responsabile un Portabandiera appositamente eletto dall'assemblea.

ART. 24 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 25 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



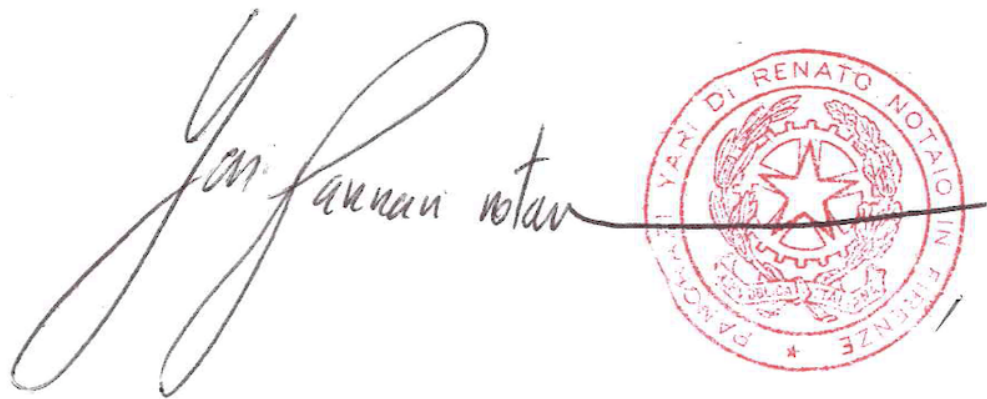
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE
RISPETTO AD ORIGINALE ANALOGICO

(Articoli 22 d.lgs. n. 82/2005 e 68-ter l. n. 89/1913)

Certifico io sottoscritto Avv. Yari Pancrazi, Notaio in Firenze, iscritto nel ruolo del Collegio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mediante l'apposizione dell'infradetta firma digitale, che la presente copia - la quale consta di complessive pagine sedici ed è contenuta su supporto informatico in formato non modificabile (file *.pdf/a), firmato da me Notaio (mediante il software "eSign") con la mia Firma Digitale, secondo quanto disposto oggi dall'articolo 22 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 (c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale") nel testo vigente - è conforme all'originale documento analogico da me rogato e firmato a norma di legge.

Firenze, 15 aprile 2021.

File firmato digitalmente dal Notaio Yari Pancrazi



The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Yari Pancrazi notar". To the right of the signature is a red circular notary seal. The seal contains a five-pointed star in the center, surrounded by a wreath. The text around the star reads "YARI DI RENATO NOTAIO IN FIRENZE". There is a horizontal line drawn across the seal.